

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater}
N. 32

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: **DAMERI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MICCICHÈ

per il reato di diffamazione aggravata
(Articoli 110, 61 n. 10, 595 secondo e terzo comma del codice penale, 13 legge 8 febbraio
1948 n. 47, 30 quarto comma legge 6 agosto 1990 n. 223) pendente presso il tribunale
di Catania proc. penale n. 4679/99 RGNR — n. 4942/00 RGGIP

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente l'onorevole Gianfranco Micciché con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Catania (proc. n. 4679/99 RGNR) in seguito ad una querela sporta dal dottor Antonino Di Matteo, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo.

Il procedimento trae origine da alcune dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva « *Fatti e misfatti* » messa in onda dall'emittente televisiva « *Italia 1* » il 18 giugno 1999.

La vicenda cui si riferiscono le dichiarazioni contestate al deputato Micciché deriva dal processo a carico di Agate Mariano ed altri, imputati per i fatti che portarono all'eccidio del giudice Borsellino e della sua scorta. In tale processo il dottor Antonino Di Matteo svolgeva le funzioni di pubblico ministero.

Per come gli vengono attribuite nel capo d'imputazione, risulta che l'onorevole Micciché, intervistato da Paolo Liguori, ebbe ad affermare: « *Ma no, noi lo sapevamo già direttore, quello che lei ha detto sul fatto che Cancemi avesse già preparato questo tipo di intervento, e l'intervento è stato soltanto posticipato rispetto alle elezioni, era un fatto arcinoto a Palermo. Si sapeva che un attacco di questo genere in piena elezione, avrebbe addirittura favorito il nostro partito, perché poiché ormai la gente non crede più a questi signori, non crede più a tutti questi teoremi, un nuovo attacco sarebbe stato addirittura favorevole dal punto di vista elettorale al nostro partito, e quindi hanno evitato di farlo prima per farlo immediatamente dopo* ». ...« *direttore, siamo sempre alle solite, lei ha detto bene, è un fatto ridicolo se non fosse drammatico, verrebbe da ridere. Quando un*

pentito sostiene che in preparazione della strage di Capaci — per cui parliamo dei primissimi mesi dell'anno 1992 — qualcuno aveva bisogno di fare un favore a Berlusconi, che sarebbe diventato Presidente del Consiglio due anni e passa dopo, per cui non si capisce questa ...chiaroveggenza ». Alla precisazione del Liguori: « *Non era nemmeno sceso in politica* » il deputato Micciché aveva risposto ...« *esattamente, esattamente. Quindi la cosa che stupisce, io oggi devo dire, non è tanto questi pentiti che dicono queste sciocchezze così grosse, tutto sommato la captatio benevolentiae di coloro che hanno bisogno di esser in qualche maniera giudicati poi da questi giudici, e quindi cercare un minimo di affrancaamento, lo ritengo addirittura quasi naturale. È pazzesco che un pubblico ministero che si sente dire una cosa di questo genere in aula, che sente parlare di deduzioni logiche da parte di un assassino, che sente parlare di eventuali favori che avrebbe dovuto ricevere Brusca da Berlusconi, questo due anni prima che entrasse in politica, che avrebbe dovuto abolire il 41-bis, e il 41-bis non era ancora nato, allora questa è la cosa che è drammatica, che un pubblico ministero, che un gruppo di pubblici ministeri, si possano permettere di consentire che un pentito dica tranquillamente queste cose in aula senza intervenire, questa è la cosa realmente drammatica!* ».

Con il che il deputato Micciché espresse l'opinione che il magistrato potrebbe aver inteso scegliere ad arte il momento in cui escutere il testimone collaborante Salvatore Cancemi per danneggiare l'immagine di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi appena usciti vittoriosi dalla consultazione elettorale europea.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 9 e 16 maggio 2002, pur senza ascoltare l'onorevole Micciché (che, pur

ritualmente invitato, è rimasto assente), ma puntualmente prendendo in considerazione l'intera documentazione che egli ha inviato.

Nel corso dell'esame è emerso che il pubblico ministero incaricato delle indagini chiese informazioni all'ufficio investigativo competente per il processo sulla strage di Via D'Amelio per accertare se il collaborante Cancemi avesse alluso ai predetti esponenti di Forza Italia per la prima volta in epoca immediatamente successiva alle elezioni europee del 1999 o se invece vi avesse fatto riferimento anche in precedenza. Gli uffici giudiziari di Caltanissetta risposero che, in effetti, Salvatore Cancemi aveva prospettato tali riferimenti anche prima. Ciò nondimeno, il pubblico ministero dottor Scavone formulò ugualmente una richiesta di archiviazione al GIP ritenendo comunque che il deputato Miccichè avesse esercitato un diritto di critica politica, il quale — diversamente dal diritto di cronaca — non deve contenere necessariamente asserzioni fattualmente veritiere. In un passo della richiesta il predetto magistrato, sia pure senza darne una motivazione, asserisce che l'onorevole Miccichè aveva parlato — tra l'altro — in qualità di parlamentare.

Antonino Di Matteo si oppose alla richiesta di archiviazione. La procura generale di Catania avocò le indagini ai sensi dell'articolo 412 del codice di procedura penale. In data 1° febbraio 2002 il giudice per le indagini preliminari emise il decreto di rinvio a giudizio.

A fronte di questo sviluppo processuale si può osservare che la questione dei pentiti e la valutazione che delle loro dichiarazioni la magistratura ha dato è stata sempre un terreno di acceso confronto politico e parlamentare. Testimonianza principale ne sia la presentazione da parte del deputato Maiolo (appartenente al gruppo Forza Italia) nella XIII legislatura della mozione n. 1/00202, cofir-

mata da numerosi altri deputati appartenenti al medesimo gruppo e discussa nell'Assemblea della Camera dei deputati il 9 luglio 1998.

Al dibattito parlamentare su queste tematiche l'onorevole Miccichè ha partecipato. Si prenda ad esempio la seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia del 15 marzo 2000, nella quale, in occasione dell'audizione del sottosegretario con delega ai programmi di protezione Massimo Brutti, il deputato Miccichè intervenne per porre questioni sulla reale efficacia della collaborazione di taluni pentiti e sui criteri con cui il Ministero dell'interno dispone il programma di protezione. A ciò si aggiunga che, in precedenza, in occasione della richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Dell'Utri, avanzata dalla procura di Palermo, figura proprio il ruolo di Salvatore Cancemi (XIII legislatura — Doc. IV n. 17, pagg. 71 e 72). Al riguardo, si osservi che il deputato Miccichè partecipò alla votazione sul Doc. IV, n. 17/A nella seduta dell'Assemblea del 13 aprile 1999.

In seno alla Giunta si è pertanto formata la convinzione che l'onorevole Miccichè abbia nell'episodio contestatogli esercitato il suo diritto di critica come parlamentare in ordine a questioni di indubbio rilievo pubblico, che hanno avuto una larga eco nei lavori del Parlamento. Per questo si può ritenere che quelle dichiarazioni rientrino nel quadro delle attività che possono definirsi prodromiche e conseguenti agli atti tipici del mandato parlamentare. Per questo, la Giunta stessa, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Silvana DAMERI,
relatore.